



Segnaliamo ai colleghi che fossero interessati (iscritti al Fondo Pensione) che è possibile aprire una posizione sul Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Cattolica anche per i familiari fiscalmente a carico (è sufficiente un versamento minimo, ad esempio di 50/100 €, per aprire la posizione; non si è obbligati poi a versamenti mensili e/o annuali. Successivamente è possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi quando si vuole).

Le attuali condizioni riservate agli iscritti al Fondo saranno garantite anche alle nuove adesioni che perverranno al Fondo stesso **entro il 31/12/2018**; a partire dal 1° gennaio 2019 saranno invece applicate le condizioni previste dalla nuova convenzione (Tasso tecnico 1%, aliquota di retrocessione del rendimento della Gestione Separata di Cattolica pari al 98%; contributo complessivo a carico Azienda del 6% solo per i dipendenti Gruppo Cattolica).

Precisazioni:

Quando i figli diventeranno lavoratori attivi potranno utilizzare questa posizione **solo per i contributi volontari**; il Fondo è un Fondo chiuso della società Cattolica Assicurazioni per cui i familiari non dipendenti non potranno farsi versare il contributo aziendale e il TFR .

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

L'aderente, **anche prima del periodo minimo di permanenza**, può:

1. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
2. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
3. riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
4. riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

L'aderente può conseguire **un'anticipazione della posizione individuale** maturata nei seguenti casi e misure:

1. In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
3. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze senza obbligo di motivare la richiesta.

Approssimandosi poi il termine del corrente anno consigliamo a ciascun iscritto di controllare la propria posizione previdenziale inserendo le proprie credenziali al seguente indirizzo: <https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-cattidip/module-cancel-function.do>; nel caso in cui i contributi versati nel 2018 dall'aderente e dall'azienda (verificabili consultando la sezione "Posizione") fossero inferiori a € 5.164,57, invitiamo i colleghi a valutare la possibilità di integrare, mediante un versamento volontario tramite bonifico sul conto del Fondo, la propria posizione pensionistica, sino a tale soglia, in quanto limite di deducibilità fiscale dal proprio reddito.

Ciò, evidentemente, per sfruttare al massimo la possibilità di vedersi restituire le ritenute fiscali applicate su tali importi (il rimborso avverrà in occasione della liquidazione delle risultanze del modello 730/2019, previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del Fondo Pensione di avvenuto versamento volontario).

Che cosa significa concretamente? In sostanza, una parte consistente del denaro investito nel fondo pensione viene "restituito" dallo Stato. La cifra effettiva che viene restituita al dipendente cambia in base all'aliquota applicata al reddito, ovvero il cosiddetto **scaglione Irpef**. Che può essere del 23% (fino a 15.000 euro), del 27% (da 15.001 fino a 28.000 euro), del 38% (28.001 fino a 55.000 euro), del 41% (55.001-75.000 euro), del 43% (oltre i 75.000 euro).

Facciamo un esempio concreto: se oggi un dipendente percepisce un reddito annuo imponibile di 32.000 euro e versa 3.000 euro in un fondo pensione complementare, recupera la quota d'imposta in precedenza trattenuta su 3.000 euro (in tal caso il 38%). Così si ottiene un risparmio fiscale pari a 1.140 euro.

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, inoltre, c'è un'agevolazione specifica. Se nei primi 5 anni di contribuzione sono stati dedotti meno di 5.164,57 euro all'anno (cioè il tetto massimo consentito) dal sesto al venticinquesimo anno è possibile superare la soglia massima di deducibilità consentita arrivando a **€ 7.746,86 all'anno (2.582,29 euro in più)** fino a quando non si sarà recuperata la quota non dedotta nei primi cinque anni.

In allegato

1. Modalità per la adesione al Fondo.
2. Modulo adesione e istruzioni per il versamento.
3. Statuto del fondo

Cari saluti, restiamo naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

First CISL Gruppo Cattolica

Verona, Milano e Roma 15 nov 2018